

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 10 aprile 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Bressa, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colasio, Colucci, Contente, Cristaldi, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Floresta, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lusetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palmieri, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vièspoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Bressa, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colasio, Colucci, Contente, Cristaldi, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Floresta, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Lusetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Tas-

sone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vièspoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 9 aprile 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ZANELLA ed altri: « Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi » (2610);

DEODATO ed altri: « Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana » (2611);

SANTULLI: « Disposizioni per il reclutamento dei docenti dei corsi di laurea in scienze motorie » (2612);

BATTAGLIA: « Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie » (2613);

MONDELLO: « Concessione di contributi per la realizzazione di opere di viabilità di interesse locale » (2614);

ANTONIO RUSSO: « Modifica all'articolo 458 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di giudizio abbreviato » (2615);

LUCCHESI: « Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, in materia di regolarizzazione dell'accesso all'insegnamento delle attività di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado » (2616);

LUCCHESI: « Istituzione degli Albi delle professioni sanitarie riabilitative, delle professioni tecnico-sanitarie e delle professioni tecniche sanitarie della prevenzione » (2617);

LUCCHESI: « Norme in favore del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica » (2618);

PINZA ed altri: « Disposizioni per la regolamentazione delle banche popolari » (2619);

SORO: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di "scorporo di coalizione" » (2620);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SORO: « Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia di elezioni contestate » (2621).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annuncio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.**

In data 9 aprile 2002 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: « Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori portuale,

marittimo, cantieristico e armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei » (2622).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell' articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

SERENA ed altri: « Abolizione del titolo di "onorevole" » (2272) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *II Commissione (Giustizia):*

PECORELLA: « Istituzione dei Consigli regionali per i giudici di pace » (2533) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *VIII Commissione (Ambiente):*

LUIGI MARTINI: « Interventi per la salvaguardia della laguna di Orbetello » (2235) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XI Commissione (Lavoro):*

MESSA ed altri: « Riconoscimento dell'anzianità pregressa in favore di particolari categorie di dipendenti di ruolo dello Stato » (2007) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

PERROTTA: « Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (2458) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 4 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.) per gli esercizi 1997 - 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 66).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti, con lettera in data 5 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (ANMIG), dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (ANFCDG) e dell'Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR), per gli esercizi 1999 e 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 67).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IV Commissione (Difesa).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 9 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa nella seduta del 12 marzo 2002, concernente l'indagine sulla gestione dei lavori pubblici

del Ministero della difesa di pertinenza degli esercizi 1999 e 2000 e ancora in corso di esecuzione.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 28 marzo 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione SAGLIA ed altri n. 0/1984/X/1, concernente l'utilizzazione del carbone per la produzione di energia elettrica, approvato dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) il 27 novembre 2001; agli ordini del giorno in Assemblea MARTINELLI ed altri n. 9/1984/70, concernente l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, SEDIOLI ed altri n. 9/1984/207, concernente la realizzazione di impianti per la produzione di biogas, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera del 2 aprile 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Mario PEPE ed altri n. 9/1876/21, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 novembre 2001, concernente l'emanazione di norme in materia di livelli essenziali di assistenza.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

**Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.**

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 9 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *d*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, una segnalazione in ordine al fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

**Trasmissione da un difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Emilia-Romagna, con lettera in data 28 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 1/15).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla i Commissione (Affari costituzionali).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 77-277-401-417-431-507-674-715 D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUCCIERO ED ALTRI: LEGGE COSTITUZIONALE PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEI COMMI PRIMO E SECONDO DELLA XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (2288) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO; GERMANÀ; PRESTIGIACOMO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE; SELVA; BUONTEMPO; TRANTINO; ANTONIO PEPE ED ALTRI; COLLÈ; AMORUSO (184-363-465-783-876-1166-1256-1294-1439-1575)**

**(A.C. 2288 ed abb. — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2288 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Mascia, Russo Spena.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli

ex re di Casa Savoia è subordinato al risarcimento dei danni subiti dalle vittime e dai loro eredi a causa della promulgazione del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390, del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, e della loro applicazione. Con legge della Repubblica sono disciplinate le modalità del risarcimento dei suddetti danni.

**1. 5.** Fioroni, Mantini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia è subordinato alla restituzione dei beni, dagli stessi detenuti, già appartenenti allo Stato italiano.

**1. 2.** Fioroni, Mantini, Molinari.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli

ex re di Casa Savoia è subordinato alla restituzione dei beni, appartenenti allo Stato italiano e trasferiti all'estero.

**\*1. 3.** Mascia, Russo Spena.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia è subordinato alla restituzione dei beni, appartenenti allo Stato italiano e trasferiti all'estero.

**\*1. 4.** Fioroni, Mantini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa di Savoia è subordinato all'attestazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali di aver ricevuto dagli eredi, a tale data, tutti i reperti archeologici ed i beni mobili aventi interesse artistico appartenenti al patrimonio dello Stato italiano.

**\*\*1. 6.** Mascia, Russo Spena.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa di Savoia è subordinato all'attestazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali di aver ricevuto dagli eredi, a tale data, tutti i reperti archeologici ed i beni mobili aventi interesse artistico appartenenti al patrimonio dello Stato italiano.

**\*\*1. 7.** Fioroni, Mantini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia è subordinato all'attestazione da parte dell'Archivio centrale dello Stato di aver ricevuto tutti gli atti

ufficiali e di pubblico interesse emessi da Vittorio Emanuele III e Umberto II o comunque dalla Real Casa e dagli organi dipendenti dal Capo dello Stato.

**\*1. 8.** Mascia, Russo Spena.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia è subordinato all'attestazione da parte dell'Archivio centrale dello Stato di aver ricevuto tutti gli atti ufficiali e di pubblico interesse emessi da Vittorio Emanuele III e Umberto II o comunque dalla Real Casa e dagli organi dipendenti dal Capo dello Stato.

**\*1. 9.** Fioroni, Mantini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Con l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, i membri e i discendenti di Casa Savoia sono tenuti a restituire tutti i beni dagli stessi detenuti, già appartenenti allo Stato italiano. La legge dispone per l'avocazione dei suddetti beni allo Stato.

**1. 14.** Leoni, Montecchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Con l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, i membri e i discendenti di Casa Savoia sono tenuti a restituire tutti i reperti archeologici ed i beni mobili aventi interesse artistico appartenenti al patrimonio dello Stato italiano, gli atti ufficiali e di pubblico interesse, in loro possesso, emessi da Vittorio Emanuele III e Umberto II o comunque dalla Real Casa e dagli organi dipendenti dal Capo dello Stato, nonché tutti i beni dagli stessi detenuti, già appartenenti allo Stato italiano. La legge dispone per l'avocazione dei suddetti beni e atti allo Stato.

**1. 11.** Leoni, Montecchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Con l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, i membri e i discendenti di Casa Savoia sono tenuti a restituire tutti i reperti archeologici ed i beni mobili aventi interesse artistico appartenenti al patrimonio dello Stato italiano. La legge dispone per l'avocazione dei suddetti beni allo Stato.

**1. 12.** Leoni, Montecchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Con l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, i membri e i discendenti di Casa Savoia sono tenuti a restituire gli atti ufficiali e di pubblico interesse, in loro possesso, emessi da Vittorio Emanuele III e Umberto II o comunque dalla Real Casa e dagli organi dipendenti dal Capo dello Stato. La legge dispone per l'avocazione dei suddetti atti allo Stato.

**1. 13.** Leoni, Montecchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. I discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia, al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio nazionale, devono prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle sue leggi.

**1. 10.** Mascia, Russo Spena.

**(A.C. 2288-A e abb. — Sezione 2)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

il rientro degli eredi maschi di casa Savoia coinvolge aspetti rilevanti e difficili della memoria della nostra Nazione che non possono essere esauriti nel pur ap-

profondito dibattito parlamentare svoltosi al riguardo nella precedente e in questa legislatura;

non si definisce con il voto delle Camere il giudizio storico su una secolare vicenda che lega i Savoia e l'Italia, dal processo unitario al referendum che cancellò la monarchia;

è assai preoccupante che una parte rilevante dell'opinione pubblica e specificatamente le giovani generazioni abbiano di questa storia patria notizie vaghe, parziali, imprecise;

non si può aprire un nuovo capitolo, dopo la doverosa conclusione del divieto del rientro degli eredi maschi Savoia, se non con una profonda azione di conoscenza dei fatti del passato che scongiuri sia strumentalizzazioni, sia calcolati silenzi;

impegna il Governo

a garantire che il rientro degli eredi maschi di casa Savoia, reso possibile dalla modifica della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, venga accompagnato da un'adeguata, qualificata e serena azione informativa;

ad istituire una commissione di storici al livello più autorevole al fine di orientare e sovrintendere alla campagna di informazione e di comunicazione da affidare ai ministeri competenti, in collaborazione con il Parlamento, ferme restando le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza per ciò che riguarda gli indirizzi da rivolgere al servizio pubblico radiotelevisivo.

9/2288/1. (Nuova formulazione) Rutelli, Castagnetti, Carra.

La Camera,

considerata la finalità della proposta di cessazione degli effetti della disposizione tredicesima transitoria della Costituzione volta a consentire il rientro dei membri maschi di Casa Savoia in Italia e

dunque a superare una situazione ritenuta di discriminazione a danno dei componenti della Casa Savoia prevista per le loro responsabilità storiche durante il periodo fascista;

che ad avviso dei presentatori la soluzione del problema dei Savoia richiede contemporaneamente che siano riparati tutti i torti subiti dai nostri concittadini italiani in conseguenza del regime fascista e nazista;

considerato che tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945 oltre 700.000 italiani militari e civili furono deportati ed internati in Germania e furono costretti a servire l'economia e la macchina bellica del regime nazista;

considerato che il 20 settembre 1943 il regime nazista non riconobbe come prigionieri di guerra questi deportati italiani per poterli schiavizzare senza alcun controllo e li classificò come «internati militari italiani», categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri del 1929;

considerato che seguirono a ciò 20 mesi di violenze fisiche e morali, malattie e più di 50.000 di questi prigionieri persero la vita nei lager. I sopravvissuti furono ipocritamente etichettati nell'agosto del 1944 come «lavoratori civili volontari/obbligati»;

dunque per la Germania nazista, aggirando i trattati internazionali, gli internati militari italiani non erano prigionieri di guerra tanto più che il Regno d'Italia dichiarò guerra al Reich il 13 ottobre 1944;

il 2 agosto 2000 la Germania ha istituito la Fondazione Memoria-Responsabilità e Futuro per riconoscere un giusto indennizzo a coloro che sono stati internati nei campi e lager tedeschi;

l'invito a presentare le domande a tutti coloro che erano stati indotti al lavoro forzato ha suscitato in decine di migliaia di italiani, già innanzi con gli anni, la speranza di ottenere un equo, seppur tardivo, riconoscimento sia morale che economico del loro dramma;

secondo i dati OIM in Italia 80.000 persone hanno presentato la domanda di richiesta. Tuttavia in una circolare del 12 marzo 2001, relativa al programma tedesco di indennizzo basato sulla legge del 2 agosto 2000, si rendeva noto che il Governo tedesco avrebbe deciso di escludere dal risarcimento sia gli ex internati militari italiani che gli ex lavoratori forzati, parificati anch'essi ai militari e considerati a tutti gli effetti prigionieri di guerra con l'obbligo, imposto da quel regime, di dover prestare il proprio lavoro senza alcun indennizzo escludendo, conseguentemente, di fatto tutti gli internati militari italiani dagli aventi diritto a chiedere questo riconoscimento;

impegna il Governo

ad intervenire, con le idonee azioni diplomatiche, affinché la Germania modifichi il suo orientamento riconoscendo la questione degli internati militari italiani con le relative conseguenze in merito al preannunciato indennizzo;

in subordine a farsi carico della questione per addivenire al riconoscimento di un indennizzo e istituire la «Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi» con la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria il 20 settembre di ogni anno.

9/2288/2 «Olivieri, Violante, Boato, Ruzante, Innocenti, Sabatini, Montecchi, Sandi».

**DISEGNO DI LEGGE S. 1180 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO E DI LAVORO IRREGOLARE (APPROVATO DAL SENATO) (2592)**

**(A.C. 2592 — Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera,

premessi che:

il Senato della Repubblica ha introdotto, in sede di conversione in legge, una serie di modificazioni al decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, che, oltre a non rispondere ai requisiti della straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, ne alterano profondamente la stessa natura originaria di provvedimento di mera proroga di termini;

la disomogeneità delle disposizioni che risultano dal testo trasmesso alla Camera appare in palese contrasto con la *ratio* stessa che dovrebbe presiedere all'uso dello strumento della decretazione d'urgenza ed in contraddizione con le regole di normazione dettate dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, il cui valore ordinamentale è stato ancora di recente richiamato dal Capo dello Stato;

le modifiche apportate dal Senato contengono oltretutto norme in palese violazione delle regole di corretta concorrenza, attribuendo vantaggi indiscriminati, e perciò irragionevoli, agli imprenditori che si sono sottratti agli adempimenti di

legge, con grave ed ingiustificata penalizzazione di quelli che sono rimasti nella legalità, in spregio degli articoli 3 e 41 della Costituzione;

un ulteriore ed altrettanto grave *vulnus* al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione si riscontra nell'accentuato squilibrio di condizioni e di rilevanza della volontà ai fini dell'emersione tra datore di lavoro e lavoratore, il quale ultimo non ha alcuna possibilità di promuovere l'emersione in caso di indisponibilità dell'imprenditore, mentre questi può sanare la propria posizione indipendentemente dal consenso del lavoratore;

altri profili di illegittimità costituzionale concernono: l'ingiustificato affievolimento del diritto del lavoratore al sistema di previdenza obbligatoria garantito dall'articolo 38 della Costituzione; il riferimento all'applicazione dei contratti collettivi senza l'intervento delle parti stipulanti, con la conseguenza di una permanente sottoprotezione del lavoratore anche dal punto di vista retributivo, in contraddizione con il disposto dell'articolo 36 della Costituzione; l'esclusione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dalla consultazione prevista in caso di emersione progressiva, in violazione dell'articolo 39 della Costituzione; l'esclusione dei sindacati e dei lavoratori dal concerto tra il sindaco ed il

datore di lavoro per le modifiche al piano di emersione, in violazione degli articoli 36 e 39 della Costituzione; la competenza attribuita al sindaco in materia di programma di emersione progressiva, che lede le prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali dall'articolo 39, quarto comma, della Costituzione;

l'ampiezza e la gravità delle richiamate violazioni del dettato costituzionale rendono il provvedimento nei suoi contenuti e nella forma assunta al Senato non suscettibile di essere ricondotto nell'alveo della legittimità costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2592.

**n. 1.** Innocenti, Benvenuto, Cordoni, Bersani, Ruzzante, Gambini, Magnolfi, Bogi, Gasperoni, Buffo, Diana, Guersoni, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Leoni, Crucianelli, Lucà, Labate, Sabattini.

La Camera,

premessi che:

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge » non solo rispetto all'articolo 77 della Costituzione, ma anche e soprattutto delle « norme dettate dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale, in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata », richiamando conseguentemente il Governo e gli organi delle Camere, a cominciare dalle Commissioni competenti, a evitare che « il

testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali »;

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nel disegno di legge di conversione (atto Senato n. 1180) precisava che in modo omogeneo l'intero provvedimento si limitava a meri differimenti di termini e, quindi, che con esso non si introducevano « innovazioni nel linguaggio normativo », né si aggravavano « adempimenti amministrativi già operanti », né si determinavano « effetti abrogativi impliciti »;

al contrario, non solo numerosi emendamenti rompono tale omogeneità, non riducendosi a ulteriori differimenti di termini (vedi i nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1; i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 1; le aggiunte all'articolo 2, comma 1, capoverso 2-ter; i nuovi commi 2-bis, 4-bis e 7 della legge 18 ottobre 2001, n.383, di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 4, 7 e 8; il nuovo primo periodo del comma 2-ter della legge n. 383 del 2001, di cui all'articolo 3, comma 1, numero 5; i nuovi articoli 3-bis e 3-ter), ma, soprattutto, una mera proroga dei termini per l'emersione del lavoro irregolare, contenuta in sole due righe di testo del precedente articolo 3, si è trasformata in una dettagliatissima e innovativa regolamentazione dell'emersione; compaiono, inoltre, interventi ulteriori e disomogenei relativi all'imposta sostitutiva sugli interessi, su altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e al contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2592.

**n. 2.** Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Pistone, Buemi, Cima, Nicola Rossi, Grandi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Nannicini, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Visco, Michele Ventura, Olivieri, Roberto Barbieri, Boccia, Burlando, Cusumano, Lion, Morgando, Pennacchi.

MOZIONI DUCA ED ALTRI N. 1-00054 E ROMANI ED ALTRI  
N. 1-00061 CONCERNENTI L'ACCORDO TRA L'ENAV E LA SOCIETÀ  
ITALFLIGHT SYSTEM

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

in data 3 ottobre 2001, l'Enav spa (società per azioni a totale capitale pubblico) e la Tecnosistemi spa hanno costituito la *Italflight System spa*, della quale detengono il 50 per cento del capitale sociale, pari a 500 milioni di lire ciascuna;

*Italflight System spa* in base al contratto dovrà esercitare « l'attività di lavoro aereo ed in particolare l'attività di radiomisure a radio, radar, aiuti alla navigazione aerea, il controllo degli aiuti visivi luminosi, l'attività di telerilevamento, aerofotogrammetria, rilevamento inquinamento, controllo delle interferenze radio e sorveglianza aerea per l'ambiente al fine di rispondere alla domanda istituzionale e privata, nazionale ed internazionale, oggi esistente nel mercato delle radiomisure aeree e delle sperimentazioni in volo delle nuove tecniche di navigazione e telecomunicazioni satellitari compresa la sperimentazione GNSS »;

le predette attività sono attribuite all'Enav in base all'articolo 3, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981, che stabilisce che l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (Aaavtag - trasformata in Enav) provvede « ai controlli a terra e in volo, sulla rispondenza agli *standard* delle radioassistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio »;

inoltre l'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge n. 665 del 1996 stabilisce che l'Enav « provvede al controllo in volo delle procedure operative e della radiomisurazione degli apparati di radionavigazione, nonché della certificazione dei propri impianti di AV »;

conseguentemente, l'accordo del 12 dicembre 2000, sottoscritto tra il Governo, l'Enav e le organizzazioni sindacali, stabilisce al punto 1 che: « la futura società svolgerà in proprio tutte le attività attualmente svolte, direttamente o indirettamente connesse alla fornitura dei servizi di assistenza al volo. Le attività di esclusiva competenza aziendale sono quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981 »;

pur in presenza dei predetti dettati normativi e accordi sindacali l'Enav ha sottoscritto il 24 gennaio 2002 con *Italflight System spa* un accordo che prevede, tra l'altro, che l'attività operativa della nuova società avrà inizio dal 1° marzo 2002, mentre l'efficacia del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione (24 gennaio 2002);

il predetto accordo presenta altri aspetti sconcertanti:

a) « viene stipulato a tempo indeterminato con facoltà delle parti di risolverlo nei casi di inadempimento ai sensi dell'articolo 14 dei patti parasociali sottoscritti fra Enav e Tecnosistemi spa in data 3 ottobre 2001 »;

b) « l'Enav riconoscerà a Italflight un corrispettivo di circa 9,5 milioni di lire

per ogni ora di volo di controllo di radio/radarassistenze e PAPI» mentre il costo che attualmente sopporta l'Enav per ogni ora di volo è di circa 7,5 milioni di lire. Considerando che ogni anno vengono effettuate circa 1200 ore di volo si tratta di una maggiore spesa di circa 2,4 miliardi di lire;

c) l'individuazione da parte di Enav del socio Tecnosistemi spa è avvenuta senza la pur minima trasparenza e a presiedere la nuova società l'Enav, tramite l'amministratore delegato Gualano, ha indicato il presidente dell'Enav Giulio Spano, che, come è emerso nel corso delle audizioni svolte dinanzi al Comitato paritetico costituito per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo svolta congiuntamente dalla IX Commissione della Camera dei deputati e dall'8<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, oltreché dalle intercettazioni telefoniche pubblicate nell'ambito dell'indagine susseguente alla grave tragedia di Milano Linate, ha reso dichiarazioni irresponsabili sulla società da egli stesso presieduta e sulla sicurezza. Sorprendentemente quelli che sono apparsi come due nemici giurati hanno collaborato per realizzare una società a totale danno dell'Enav e del bilancio dello Stato;

a fronte di tali avvenimenti, i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, piuttosto che annunciare impossibili commissariamenti dell'Enav — in quanto anche un praticante di uno studio ragionieristico è a conoscenza che non si può commissariare una società per azioni — potrebbero usare i poteri di vigilanza in capo al ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base all'articolo 1, comma 3, della legge n. 665 del 1996;

impegna il Governo

ad intervenire affinché siano annullati gli atti compiuti dall'Enav in relazione alla costituzione della società *Italflight System spa* e all'accordo sottoscritto il 24 gennaio 2002, anche in considerazione del fatto che i servizi richiamati dovrebbero essere

trasferiti ad altro ente pubblico nell'ambito della riforma dell'aviazione civile italiana.

(1-00054) « Duca, Raffaldini, Tidei, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini ».

(18 febbraio 2002)

La Camera,

premesso che:

in data 3 ottobre 2001, l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (Enav) spa (società a capitale integralmente pubblico) e la Tecnosistemi spa hanno costituito la *Italflight System spa*, della quale detengono ciascuna il 50 per cento del capitale sociale, per un valore rispettivamente pari a 500 milioni di lire;

*Italflight System spa*, in base al contratto, dovrà esercitare « l'attività di lavoro aereo ed in particolare l'attività di radiomisure a radio, radar, aiuti alla navigazione aerea, il controllo degli aiuti visivi luminosi, l'attività di telerilevamento, aerofotogrammetria, rilevamento inquinamento, controllo delle interferenze radio e sorveglianza aerea per l'ambiente, al fine di rispondere alla domanda istituzionale e privata, nazionale ed internazionale, oggi esistente nel mercato delle radiomisure aeree e delle sperimentazioni in volo delle nuove tecniche di navigazione e telecomunicazioni satellitari, compresa la sperimentazione GNSS »;

le predette attività sono attribuite all'Enav in base all'articolo 3, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981, che assegna all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (Aaavtag), successivamente trasformata in Enav spa, il compito di provvedere « ai controlli a terra e in volo, sulla rispondenza agli *standard* delle radioassistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio »;

l'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge n. 665 del 1996 stabilisce che l'Enav « provvede al controllo in volo delle procedure operative e della radiomisurazione degli apparati di radionavigazione, nonché della certificazione dei propri impianti di AV »;

conseguentemente, l'accordo del 12 dicembre 2000, sottoscritto tra il Governo, l'Enav e le organizzazioni sindacali, stabilisce, al punto 1, che « la futura società svolgerà in proprio tutte le attività attualmente svolte, direttamente o indirettamente connesse alla fornitura dei servizi di assistenza al volo. Le attività di esclusiva competenza aziendale sono quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981 »;

pur in presenza della normativa e degli accordi sindacali sopra ricordati, l'Enav spa ha sottoscritto, il 24 gennaio 2002, un accordo con *Italflight System* spa, che prevede, tra l'altro, che l'attività operativa della nuova società avrà inizio il 1° marzo 2002, mentre l'efficacia del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione (24 gennaio 2002);

il predetto accordo presenta altri aspetti sconcertanti, in quanto:

a) esso « viene stipulato a tempo indeterminato, con facoltà delle parti di risolverlo nei casi di inadempimento ai sensi dell'articolo 14 dei patti parasociali sottoscritti fra Enav spa e Tecnosistemi spa, in data 3 ottobre 2001 »;

b) « l'Enav spa riconoscerà a *Italflight* un corrispettivo di circa 9,5 milioni di lire per ogni ora di volo di controllo di radio/radarassistenze e PAPI », mentre il costo che attualmente sopporta l'Enav spa per ogni ora di volo è di circa 7,5 milioni di lire, determinando una maggiore spesa annua valutabile, sulla base di un ammon-

tare complessivo di circa 1.200 ore di volo effettuate ogni anno, in circa 2,4 miliardi di lire;

c) l'individuazione da parte di Enav spa del socio Tecnosistemi spa è avvenuta in un contesto di assoluta mancanza di trasparenza, e a presiedere la nuova società l'Enav spa, tramite l'amministratore delegato Gualano, ha indicato il presidente dell'Enav spa Giulio Spano, il quale, come è emerso nel corso delle audizioni svolte dinanzi al Comitato paritetico costituito per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo svolta congiuntamente dalla IX Commissione della Camera dei deputati e dall'8ª Commissione del Senato della Repubblica, oltreché dalle intercettazioni telefoniche pubblicate nell'ambito dell'indagine susseguente alla tragedia di Milano-Linate, ha reso dichiarazioni molto discutibili sulla società da egli stesso presieduta e sulla sicurezza; sorprendentemente, pertanto, tali dirigenti, tra i quali si è evidenziata una forte conflittualità, hanno collaborato per realizzare un'operazione che rischia di comportare gravi danni per l'Enav spa e per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo

ad intervenire affinché siano annullati gli atti compiuti dall'Enav spa in relazione alla costituzione della società *Italflight System* spa e all'accordo sottoscritto il 24 gennaio 2002, anche in considerazione del fatto che i servizi richiamati dovrebbero essere trasferiti ad altro ente pubblico nell'ambito della riforma dell'aviazione civile italiana.

(1-00061) « Romani, Duca, Sardelli, Passetto, Ferro, La Starza, Giuseppe Gianni, Luigi Martini, Muratori, Lezza, Testoni, Lucretti, Sanza, Di Gioia ».

(8 aprile 2002)

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Stanziamento di adeguate risorse finanziarie per esigenze degli arsenali della marina militare)**

OSTILLIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le preoccupazioni sui conti pubblici spingono a ritenere che non sarà dato seguito a breve alle richieste urgenti provenienti dalle forze armate per rendere efficiente ed al passo coi tempi e con le necessità interne ed internazionali lo strumento militare, anche attraverso interventi di ammodernamento o manutenzione delle infrastrutture, con particolare riguardo agli arsenali della marina militare;

in tali stabilimenti, tra l'altro, sono bloccate le assunzioni ed i corsi di riqualificazione del personale; non arrivano i fondi, pure previsti da norme approvate dal Parlamento, e in tal modo si va incontro ad un depauperamento certo delle strutture e delle professionalità;

le incertezze, derivanti dalle rigidità dell'attuale quadro normativo riguardante il pubblico impiego e lo svolgimento dei previsti concorsi, e soprattutto la impossibilità di disporre immediatamente delle risorse necessarie (quantificate in oltre 500 milioni di euro) ad evitare il collasso, si ripercuotono inevitabilmente sulle maestranze, sull'indotto industriale e sugli stessi livelli di efficienza e di approntamento delle unità della marina militare —

come intendano procedere il Ministro interrogato ed il Governo, con quali tempi e quali risorse finanziarie intendano dare

risposte adeguate alle attese in tale delicato settore, e se abbiano valutato possibilità alternative — o intendano farlo, sulla scorta di specifiche esperienze europee ed analoghi interventi decisi in passato nel nostro Paese — che possano servire a dare certezze operative alle forze armate, garanzie occupazionali e mantenimento nei territori interessati di adeguati livelli socio-economici e di attività imprenditoriali, sviluppate da un importante e vitale tessuto di piccole e medie imprese. (3-00853)

(9 aprile 2002)

**(Sezione 2 – Emergenza rifiuti nel salernitano)**

MORONI e PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in passato si è verificato un grave inquinamento atmosferico causato da un incendio nel sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ubicato in località Ostaglio del comune di Salerno; tale inquinamento ha costretto tutte le famiglie della località ad abbandonare le proprie abitazioni per tre giorni;

il continuo ammasso di tonnellate di spazzatura, non smaltite, nella suddetta discarica può creare gravi danni alla situazione igienico-sanitaria e alla tutela dell'ambiente —

se, alla luce di quanto esposto, si ritenga che il piano regionale di gestione dei rifiuti sia stato realizzato e, in caso